

Gazzetta ufficiale L 138

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno
30 aprile 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione, del 29 aprile 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo** ⁽¹⁾ 1

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione, del 22 aprile 2020, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97** [notificata con il numero C(2020) 2382] 8
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/589 della Commissione, del 23 aprile 2020, sull'adeguatezza dell'autorità competente della Repubblica del Sud Africa in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** [notificata con il numero C(2020) 2026] ⁽¹⁾ 15
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/784 per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz** [notificata con il numero C(2020) 2542] ⁽¹⁾ 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/587 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la sicurezza e l'efficienza operativa degli aeromobili, degli aeroporti, della gestione del traffico aereo, della navigazione aerea e della rete europea di gestione del traffico aereo è necessario apportare determinati miglioramenti alle regole operative relative all'utilizzo dello spazio aereo, delle apparecchiature degli aeromobili e dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea nonché dei relativi componenti necessari per l'utilizzo dello spazio aereo. È pertanto opportuno definire requisiti di interoperabilità connessi alla sicurezza nuovi e aggiornati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione ⁽²⁾ e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Tenendo conto delle esperienze maturate dall'attuazione in corso della capacità dei sistemi di sorveglianza di bordo e della capacità di trattamento dati dei sistemi a terra, è necessario che le apparecchiature degli aeromobili siano installate in modo efficace e tempestivo per consentire alla catena di sorveglianza completa di beneficiare dei vantaggi previsti entro i termini stabiliti. È opportuno modificare i criteri per le deroghe dai requisiti di equipaggiamento degli aeromobili per fare chiarezza su quali aeromobili devono essere equipaggiati e quali devono beneficiare di una deroga da tali requisiti. Allo stesso tempo gli aeromobili equipaggiati dovrebbero nel complesso continuare a essere efficaci, senza imporre un eccessivo onere economico.
- (3) Un numero significativo di aeromobili equipaggiati è già certificato in linea con la norma internazionale relativa alle parti e alle pertinenze di bordo per i sistemi di sorveglianza, corrispondente all'annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, terza edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 77. Tale norma è pienamente compatibile con i sistemi di sorveglianza previsti. Rendere obbligatorio l'utilizzo della norma corrispondente all'annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, quarta edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).

n. 85, come attualmente previsto nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, imporrebbe un eccessivo onere economico. La norma corrispondente all'annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, terza edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 77, dovrebbe pertanto essere considerata come il requisito minimo. È quindi opportuno modificare le norme tecniche minime, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, che gli operatori di aeromobili devono rispettare.

- (4) Gli aeromobili di Stato operanti come traffico aereo generale dovrebbero essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza efficienti in linea con i requisiti applicabili agli aeromobili civili di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere a) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011. Le procedure e le condizioni relative agli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza efficienti dovrebbero restare quelle di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011.
- (5) È opportuno modificare i requisiti per gli accordi formali sul trasferimento dei dati di sorveglianza tra i fornitori di servizi di navigazione aerea per tenere conto degli attuali scenari di distribuzione dei dati al fine di agevolare lo scambio dei dati di sorveglianza ed evitare vincoli eccessivi per il fornitore che effettua il trasferimento.
- (6) Per garantire l'efficacia delle operazioni degli aeromobili di Stato è opportuno che il sistema europeo di gestione del traffico aereo sia in grado di garantire che gli aeromobili di Stato che effettuano addestramento e operazioni sensibili possano operare con l'assegnazione di codici SSR individuali e, pertanto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (7) Gli operatori di aeromobili impegnati nelle attività volte a garantire la conformità degli aeromobili a determinati requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 si sono trovati di fronte a ostacoli imprevedibili dovuti all'insorgenza del virus pandemico della Covid-19 e al conseguente impatto sul settore dell'aviazione. Pertanto, il termine per gli operatori di aeromobili di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 dovrebbe essere rinviato al 7 dicembre 2020 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale all'interno dello spazio aereo del cielo unico europeo, ad eccezione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 che si applicano a tutti i voli operanti come traffico aereo generale.»;

- 2) all'articolo 4, il paragrafo 4 è soppresso;

- 3) all'articolo 5, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Gli operatori provvedono affinché, entro il 7 dicembre 2020:

- a) gli aeromobili che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle seguenti condizioni:
 - i) essi dispongono delle capacità di cui all'allegato II, parte A;
 - ii) essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi;

- b) gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle seguenti condizioni:
- essi dispongono delle capacità di cui all'allegato II, parti A e B;
 - essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi;
- c) gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle seguenti condizioni:
- essi dispongono delle capacità di cui all'allegato II, parti A, B e C;
 - essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi.

Le lettere b) e c) del primo comma non si applicano agli aeromobili che operano nello spazio aereo del cielo unico europeo e che appartengono a una delle seguenti categorie:

- sono impegnati in voli per essere sottoposti a manutenzione;
- sono impegnati in voli per l'esportazione;
- il termine delle loro operazioni è previsto entro il 31 ottobre 2025.

Gli operatori di aeromobili con un primo certificato di aeronavigabilità rilasciato anteriormente al 7 dicembre 2020 devono essere conformi entro il 7 giugno 2023 ai requisiti di cui al primo comma, lettere b) e c), a condizione che:

- abbiano istituito anteriormente al 7 dicembre 2020 un programma di adeguamento che dimostri la conformità al primo comma, lettere b) e c);
- tali aeromobili non abbiano beneficiato di alcun finanziamento dell'Unione accordato al fine di adeguare tali aeromobili ai requisiti di cui al primo comma, lettere b) e c).

Per gli aeromobili in cui la capacità dei trasponder di conformarsi ai requisiti di cui al primo comma, lettere b) e c), è temporaneamente non operativa, gli operatori sono autorizzati a utilizzare tali aeromobili nello spazio aereo del cielo unico europeo per un massimo di tre giorni consecutivi.

6. Gli operatori provvedono affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente al paragrafo 5 con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna, con prestazioni minime come previste all'annesso 10, punto 3.1.2.10.4, della convenzione di Chicago, volume IV, terza edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 77.»;

- all'articolo 5, il paragrafo 7 è soppresso;
- all'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso;
- all'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso;
- all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri si assicurano che l'assegnazione degli indirizzi degli aeromobili a 24 bit dell'ICAO agli aeromobili equipaggiati con trasponder funzionante in modo S sia conforme all'annesso 10, capitolo 9 e relative appendici, della convenzione di Chicago, volume III, seconda edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 90.»;

- all'articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 dicembre 2020, gli aeromobili di Stato siano conformi all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a).

2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 dicembre 2020, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto siano conformi all'articolo 5, paragrafo 5, lettera c).»;

- all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

«8. Per gli aeromobili di Stato in cui la capacità dei trasponder di conformarsi ai requisiti dei paragrafi 1 e 2 è temporaneamente non operativa, gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'utilizzo di tali aeromobili nello spazio aereo del cielo unico europeo per un massimo di tre giorni consecutivi.»;

- l'articolo 14 è soppresso;

11) è inserito il seguente articolo 14 bis:

«*Articolo 14 bis*

Piani di volo

Gli operatori di aeromobili di Stato non equipaggiati comunicati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e gli operatori di aeromobili non equipaggiati conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, operanti nello spazio aereo del cielo unico europeo includono gli indicatori SUR/EUADSBX o SUR/EUEHSX o SUR/EUELSX o una combinazione di essi nella casella 18 del piano di volo.»;

- 12) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
13) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 è così modificato:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) un aeromobile ammesso all'assegnazione del codice di cospicuità di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), esce o è altrimenti dirottato fuori dal volume di spazio aereo di cui al punto 1; oppure»;

2) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) si tratta di aeromobili di Stato impegnati in addestramento od operazioni sensibili a livello nazionale che richiedono sicurezza e riservatezza.».

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 è così modificato:

- 1) la parte A è così modificata:
 - a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. La capacità minima dei transponder del radar secondario di sorveglianza deve essere il modo S, livello 2, conforme ai criteri di prestazione e funzionalità dell'annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, terza edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 77.»;
 - b) il punto 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. Gli elementi dei dati di cui al punto 4 devono essere trasmessi dal transponder soltanto attraverso il protocollo modo S. Il processo di certificazione dell'aeromobile e delle apparecchiature deve includere la trasmissione di tali elementi dei dati.»;
 - c) il punto 6 è soppresso;
 - 2) la parte B è così modificata:
 - a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. La capacità minima dei transponder del radar secondario di sorveglianza deve essere il modo S, livello 2, conforme ai criteri di prestazione e funzionalità dell'annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, terza edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 77.»;
 - b) il punto 15 è sostituito dal seguente:
 - «15. Ad eccezione dei formati riservati all'ambito militare, gli elementi di dati di cui al punto 14 devono essere trasmessi dal transponder soltanto attraverso il protocollo «ADS-B extended squitter». Il processo di certificazione dell'aeromobile e delle apparecchiature deve includere la trasmissione di tali elementi di dati. »;
 - c) il punto 16 è soppresso;
 - 3) la parte C è così modificata:
 - a) al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «2. I seguenti elementi di dati, se disponibili su un bus digitale, devono essere trasmessi dal transponder, come richiesto dalla catena di sorveglianza a terra, tramite il protocollo modo S e conformemente ai formati specificati nel documento 9871 (seconda edizione) dell'ICAO:»;
 - b) il punto 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. Gli elementi di dati di cui al punto 3 devono essere trasmessi dal transponder soltanto attraverso il protocollo modo S. Il processo di certificazione dell'aeromobile e delle apparecchiature deve includere la trasmissione di tali elementi di dati.».
-

ALLEGATO III

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO IV***Requisiti relativi alla stipula degli accordi formali di cui all'articolo 5, paragrafo 2**

Gli accordi formali stipulati tra i fornitori di servizi di navigazione aerea ai fini dello scambio o della fornitura di dati di sorveglianza devono includere come minimo i seguenti elementi:

- a) le parti firmatarie degli accordi;
 - b) il periodo di validità degli accordi;
 - c) il campo di applicazione dei dati di sorveglianza;
 - d) le fonti dei dati di sorveglianza;
 - e) il formato per lo scambio dei dati di sorveglianza;
 - f) il punto di fornitura dei dati di sorveglianza;
 - g) i livelli di servizio concordati per quanto riguarda i seguenti aspetti:
 - le prestazioni dei dati di sorveglianza come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3;
 - le procedure in caso di inefficienza;
 - h) la modifica delle procedure di gestione;
 - i) le modalità di rendicontazione in relazione a prestazioni e disponibilità, compresa l'interruzione imprevista;
 - m) gli accordi di gestione e coordinamento;
 - k) gli accordi relativi alla salvaguardia della catena di sorveglianza a terra e alla notifica.».
-

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/588 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2020

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2020) 2382]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio ⁽³⁾, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Le importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all'estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina dal regolamento (CE) n. 71/97.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
- (3) Tali misure di esecuzione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97, che istituisce il sistema di esenzione specifico.
- (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivi elenchi dei soggetti esentati ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, p. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117.

- (6) La più recente decisione di esecuzione (UE) 2019/1087 della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 19 giugno 2019.
- (7) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

1. DOMANDE DI ESENZIONE

- (8) Tra il 19 dicembre 2016 e il 17 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
- (9) Ai soggetti che hanno richiesto l'esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle rispettive domande.
- (10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande fatte pervenire dai soggetti che hanno richiesto l'esenzione, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 3 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande.

2. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

- (11) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso.

Tabella 1

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo
C307	Merida Polska Sp. Z o.o.	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia
C311	Juan Luna Cabrera	Calle Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna

- (12) Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da entrambi i soggetti. Lo stesso dicasi per la maggior parte delle biciclette assemblate da entrambi i soggetti.
- (13) La Commissione ha pertanto concluso che le rispettive operazioni di assemblaggio di Merida Polska Sp. Z o.o. e di Juan Luna Cabrera non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (14) Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso.
- (15) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalla data di ricezione delle domande. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico dei soggetti che richiedono l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.
- (16) Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
- (17) Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione ⁽⁷⁾ ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1087 della Commissione, del 19 giugno 2019, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117).

⁽⁷⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

- (18) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che i soggetti esentati forniscano tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

3. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI O SOSPESI

- (19) I soggetti esentati o sospesi elencati nella tabella 2 hanno notificato alla Commissione tra il 2 maggio 2019 e il 20 febbraio 2020 modifiche dei rispettivi dati di riferimento (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97.
- (20) Sebbene l'esenzione o la sospensione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, rimanga inalterata, è opportuno aggiornare i dati di riferimento relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice aggiuntivo TARIC	Dati di riferimento precedenti	Modifica
A163	Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c. Corso Italia 20 IT-20020 Vanzaghello (MI), Italia	Il nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue: Speedcross srl.
A557	Jozef Kender-Kenzel Piesková 437/9 A, 946 52 Imel, Slovacchia	Il nome, la forma giuridica e l'indirizzo della società sono stati così modificati: KENZEL s.r.o. Novozámocká 182, 94701 Hurbanovo, Slovacchia
8612	Tecno Bike S.r.l Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italia	L'indirizzo della società è stato modificato come segue: Via del Lavoro 22, IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia
8979	W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Paesi Bassi	L'indirizzo della società è stato modificato come segue: De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Paesi Bassi

4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (21) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso.
- (22) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 3, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ⁽⁸⁾ ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (23) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tale soggetto.

Tabella 3

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo
C202	Vanmoof B.V.	Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi
C207	Kenstone Metal Company GmbH	Am Maikamp 8-12, DE-32107 Bad Salzuflen, Germania

⁽⁸⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo
C481	FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda	Praça do Município 8, Sala 1D, PT-3750 111 Águeda, Portogallo
C492	MOTOKIT Veiculos e Accesorios SA.	Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo
C499	Frog Bikes Manufacturing Ltd	Unit A, Mamhilad Park Estate, GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito
C527	FIRMA ADAM Adam Ziętek	Muchy 56 PL-63-524 Czajków, Polonia
C529	Rowerland Piotr Tokarz	ul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia

5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (24) La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per quanto riguarda il soggetto elencato nella tabella 4.

Tabella 4

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo
C489	P.P.H. ARTPOL Artur Kopec	ul. Aniołowska 14, PL-42-202 Częstochowa, Polonia

- (25) Il 3 luglio 2019 il soggetto in questione ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l'esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso.
- (26) La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data di decorrenza di efficacia della sospensione, ossia dal 25 ottobre 2018.
- (27) Tale soggetto è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute osservazioni.

6. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

- (28) Tra il 30 giugno 2019 e il 3 febbraio 2020 i soggetti esentati elencati nella tabella 5 hanno notificato alla Commissione quanto segue: la cessazione delle attività (Bicicletas Monty SA) e la rinuncia all'esenzione dal pagamento del dazio esteso (Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o).
- (29) Di conseguenza, conformemente al principio della buona amministrazione, l'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio esteso per i soggetti esentati elencati nella tabella 5 dovrebbe essere revocata,

Tabella 5

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo
A165	Bicicletas Monty SA.	Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spagna
C209	Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.	Primorska cesta 6b, SI-3325 Šoštanj, Slovenia

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ^(*), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell'indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.

Soggetti esentati

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza di efficacia
C307	Merida Polska Sp. Z o.o.	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia	14.6.2017
C311	Juan Luna Cabrera	C/Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna	4.10.2017

Articolo 2

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o sospesi elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.

I corrispondenti codici aggiuntivi TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o sospesi, quali indicati nella colonna «Codice aggiuntivo TARIC», restano invariati.

Soggetti esentati/sospesi per i quali sono aggiornati i dati

Codice aggiuntivo TARIC	Dati di riferimento precedenti	Nuovi dati	Data di decorrenza di efficacia
A163	Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c. Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), Italia	Speedcross s.r.l. Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), Italia	2.5.2019
A557	Jozef Kender-Kenzel Piesková 437/9 A, 946 52 Imel, Slovacchia	KENZEL s.r.o. Novozámocká 182, 947 01 Hurbanovo, Slovacchia	1.6.2019

^(*) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).

Codice aggiuntivo TARIC	Dati di riferimento precedenti	Nuovi dati	Data di decorrenza di efficacia
8612	Tecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italia	Tecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia	20.2.2020
8979	W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Paesi Bassi	W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Paesi Bassi	12.3.2020

Articolo 3

I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.

La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti che possono servire come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell'indirizzo dei soggetti.

Soggetti sotto esame

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza di efficacia
C202	Vanmoof B.V.	Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi	19.12.2016
C207	Kenstone Metal Company GmbH	Am Maikamp 8-12, DE-32107 Bad Salzflun, Germania	20.3.2017
C481	FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda	Praça do Município 8, Sala 1D, PT-3750 111 Águeda, Portogallo	8.5.2018
C492	MOTOKIT Veiculos e Acessórios SA.	Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo	29.11.2018
C499	Frog Bikes Manufacturing Ltd	Unit A, Mamhilad Park Estate, GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito	7.1.2019
C527	FIRMA ADAM Adam Ziętek	Muchy 56, PL-63-524 Czajków, Polonia	29.8.2019
C529	Rowerland Piotr Tokarz	ul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia	17.10.2019

Articolo 4

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo.

Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza di efficacia della sospensione. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.

Soggetto per il quale la sospensione è revocata

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza di efficacia
C489	P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć	ul. Aniolowska 14, PL-42-202 Częstochowa, Polonia	25.10.2018

Articolo 5

L'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per i soggetti indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza di efficacia della revoca dell'autorizzazione. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.

Soggetti per i quali l'esenzione è revocata

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza di efficacia
A165	Bicicletas Monty SA.	Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spagna	30.6.2019
C209	Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.	Primorska cesta 6b, SI-3325 Šoštanj, Slovenia	3.2.2020

Articolo 6

Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2020

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/589 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2020****sull'adeguatezza dell'autorità competente della Repubblica del Sud Africa in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2020) 2026]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se le autorità di tale paese terzo soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e vi sono accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra loro e le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- (2) La decisione sull'adeguatezza prevista all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta delle altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali l'esistenza di accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.
- (3) La cooperazione in materia di trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all'autorità competente di un paese terzo risponde all'interesse pubblico rilevante all'esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che l'autorità competente del Sud Africa usi i documenti che le sono trasmessi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell'esercizio delle sue funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.
- (4) In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono autorizzati a dare all'autorità competente del Sud Africa accesso alle loro carte di lavoro o ad altri documenti, oppure a trasmetterglieli, soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e nella presente decisione.
- (5) Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e delle indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile da essi abilitati e l'autorità competente del Sud Africa abbiano luogo attraverso le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- (6) Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione all'autorità competente del Sud Africa di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini a condizione che siano stati convenuti accordi di cooperazione tra le autorità competenti interessate.

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 87.

- (7) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali accordi di cooperazione tra le loro autorità competenti e l'autorità competente del Sud Africa siano convenuti sulla base della reciprocità e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, compresa la tutela del segreto d'ufficio e la protezione degli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, contenuti in tali documenti e relativi agli enti sottoposti a revisione o ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno effettuato le revisioni di tali enti.
- (8) Laddove la trasmissione all'autorità competente del Sud Africa delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini implichi la trasmissione di dati personali, tale trasmissione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾. L'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone pertanto agli Stati membri di garantire che la trasmissione di dati personali tra le loro autorità competenti e l'autorità competente del Sud Africa rispetti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare le disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previste adeguate garanzie per il trasferimento di dati personali a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che, a sua volta, l'autorità competente del Sud Africa non divulghi dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
- (9) *L'Independent Regulatory Board for Auditors* (Comitato indipendente di regolamentazione dei revisori, IRBA) è l'autorità competente del Sud Africa responsabile del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità e delle indagini sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. A norma della legge sulla professione di revisore contabile del Sud Africa del 2005 e del codice di condotta dell'IRBA, l'IRBA può trasferire alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.
- (10) I documenti ottenuti dall'IRBA nello svolgimento delle ispezioni e le relazioni sulle ispezioni possono essere scambiati solo con il consenso del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile registrati presso l'IRBA. Questa condizione può porre difficoltà di attuazione riguardo alle condizioni della cooperazione a norma dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno prevedere un attento monitoraggio e riesame da parte della Commissione per quanto riguarda la cooperazione tra l'IRBA e le autorità competenti degli Stati membri, al fine di valutare se l'obbligo del consenso costituisca nella pratica un ostacolo allo scambio di informazioni.
- (11) L'IRBA è l'autorità competente responsabile in materia di cooperazione e conclusione di accordi bilaterali con le autorità competenti degli Stati membri per la trasmissione delle carte di lavoro. La riservatezza delle carte di lavoro è garantita dalla «common law» del Sud Africa sul segreto professionale, che stabilisce in capo al revisore il dovere professionale generale e l'obbligo di rispettare la riservatezza del materiale dei clienti.
- (12) Conformemente alle leggi e ai regolamenti del Sud Africa, l'IRBA può essere soggetto all'obbligo di condividere le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE con un'«autorità di regolamentazione appropriata», ma dispone di poteri discrezionali per decidere se tale condivisione sia a tutela del pubblico e dell'interesse pubblico. All'atto della firma di accordi di cooperazione bilaterali con l'IRBA, le autorità competenti degli Stati membri potrebbero chiedere a quest'ultimo che esso domandi la loro approvazione preventiva qualora sia obbligato a trasmettere a un'«autorità di regolamentazione appropriata» informazioni non pubbliche ricevute nel corso della cooperazione. Inoltre, dovrebbero prendere in considerazione di esigere che l'IRBA condivida tali informazioni solo con gli enti individuati negli accordi, precisando che detti enti sono tenuti a conservare le informazioni come riservate e confidenziali. Inoltre, il trattamento dei dati personali può essere effettuato solo per lo scopo specifico menzionato nella presente decisione, come stabilito al considerando 3 e all'articolo 1, e alle condizioni menzionate in particolare al considerando 8 della presente decisione.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (13) A norma dell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1010 della Commissione ⁽³⁾, diverse autorità competenti di paesi terzi o territori, tra cui l'IRBA, sono state considerate adeguate ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti e delle relazioni su ispezioni o indagini. A norma dell'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1010, tale decisione di esecuzione ha cessato di applicarsi per quanto riguarda l'IRBA il 1° agosto 2019.
- (14) Sebbene l'IRBA non abbia concluso accordi di cooperazione bilaterali con nessuna delle autorità competenti degli Stati membri prima del 31 luglio 2019, alcuni Stati membri hanno manifestato interesse a sviluppare una cooperazione con l'IRBA.
- (15) Il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) ha riesaminato il quadro giuridico in Sud Africa, sulla base della legge sulla professione di revisore contabile del 2005, che non è cambiato successivamente alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1010. Tenuto conto della *valutazione* tecnica del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'IRBA soddisfa condizioni che dovrebbero essere considerate adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.
- (16) La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (17) Qualunque sia la decisione presa in merito all'adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tale paese terzo conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, della predetta direttiva.
- (18) Scopo della presente decisione è favorire modalità efficaci di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e l'IRBA. La finalità ricercata è consentire a tali autorità di esercitare le loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine tutelando nel contempo i diritti delle parti interessate. Qualora un'autorità competente decida di concludere accordi di cooperazione sulla base della reciprocità con l'IRBA al fine di consentire la trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni di ispezione o indagine, lo Stato membro interessato è tenuto a comunicare alla Commissione tali accordi per consentirle di valutare se la cooperazione sia conforme all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
- (19) L'obiettivo ultimo della cooperazione in materia di controllo della revisione contabile tra le autorità competenti degli Stati membri e l'IRBA è il reciproco affidamento ai sistemi di controllo dell'altra parte e una maggiore convergenza nella qualità della revisione contabile. Il reciproco affidamento e una maggiore convergenza sarebbero basati sull'equivalenza dei sistemi di controllo della revisione contabile dell'Unione e del Sud Africa. Di conseguenza la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini dovrebbe diventare alla fine un'eccezione.
- (20) Data la mancanza di esperienza pratica nella cooperazione in materia di vigilanza con l'IRBA e la conseguente impossibilità di valutare allo stato attuale se l'obbligo dell'IRBA di ottenere l'approvazione preventiva del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile per poter condividere i documenti ottenuti nello svolgimento delle ispezioni e le relazioni sulle ispezioni costituisca nella pratica un ostacolo allo scambio di informazioni, la presente decisione dovrebbe essere applicabile per un periodo di tempo limitato.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1010 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi e territori in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 17).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

⁽⁵⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

- (21) Nonostante la limitazione temporale, la Commissione monitorerà periodicamente gli sviluppi del mercato, l'evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso di tale cooperazione, anche sulla base del contributo degli Stati membri. In particolare, la Commissione può effettuare un riesame specifico della presente decisione in qualsiasi momento prima della sua scadenza, qualora sviluppi pertinenti rendano necessario riesaminare la dichiarazione di adeguatezza concessa dalla presente decisione. Il riesame potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.
- (22) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 3 dicembre 2019.
- (23) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Independent Regulatory Board for Auditors del Sud Africa soddisfa condizioni che sono considerate adeguate ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti e delle relazioni su ispezioni o indagini a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che, qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta dall'*Independent Regulatory Board for Auditors* del Sud Africa, dette carte o detti documenti siano trasmessi all'autorità competente richiedente solo se l'autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2026.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/590 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2020

che modifica la decisione (UE) 2019/784 per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz*[notificata con il numero C(2020) 2542]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione ⁽²⁾ armonizza le condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz nell'Unione per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
- (2) La banda di frequenze 24,25-27,5 GHz («26 GHz») è stata armonizzata a livello mondiale per le telecomunicazioni mobili internazionali ⁽³⁾ (IMT) in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019 (*World Radiocommunication Conference*, WRC-19) mediante modifiche dei regolamenti radio elaborati dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni-Settore Radiocomunicazioni (UIT-R).
- (3) I regolamenti radio UIT-R, e successive modificazioni ⁽⁴⁾, hanno introdotto limiti mondiali di emissione fuori banda («limiti di protezione») applicabili in due fasi ai sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenze 26 GHz per la protezione del servizio satellitare passivo di esplorazione della Terra [*Earth Exploration Satellite Service*, EESS (passivo)] nella banda di frequenze 23,6-24 GHz ⁽⁵⁾. Tali limiti di protezione sono meno rigorosi dei limiti armonizzati a livello dell'UE ⁽⁶⁾. L'applicazione nell'Unione dei limiti previsti per la prima fase dovrebbe garantire la tempestiva disponibilità di dispositivi 5G e accelerare gli investimenti nell'infrastruttura 5G nel mercato unico. I limiti previsti per la seconda fase, unitamente al divieto di dispiegamento di sistemi terrestri ad alta densità per la fornitura di servizi di accesso senza fili in una specifica gamma di frequenze al di sotto di 23,6 GHz, garantiscono un'adeguata protezione dell'EES (passivo) e dei servizi meteorologici satellitari nella banda di frequenze 23,6-24 GHz.
- (4) I limiti di protezione previsti nella prima fase e applicabili fino al 1° settembre 2027 a norma dei regolamenti radio UIT-R possono aumentare il rischio di interferenze dannose per l'EES (passivo) operante a livello mondiale (ad esempio il sistema Copernicus e alcuni satelliti meteorologici) in funzione del ritmo di diffusione dei sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nella banda 26 GHz. È pertanto essenziale che i limiti di protezione della seconda fase si applichino prima dell'inizio del dispiegamento di massa del 5G nell'Unione, prevista a partire dal 2025 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 13).

⁽³⁾ Ai sensi della risoluzione 750 dell'UIT-R (rivista dalla WRC-19) sulla compatibilità tra il servizio satellitare di esplorazione della Terra (passivo) e i pertinenti servizi attivi.

⁽⁴⁾ <http://www.itu.int/pub/R-REG-RR> (edizione 2020).

⁽⁵⁾ Per le stazioni radio base/stazioni terminali 5G si tratta di -33/-29 dBW/200 MHz fino al 1° settembre 2027 (prima fase) e -39/-35 dBW/200 MHz successivamente (seconda fase).

⁽⁶⁾ Ossia i limiti di potenza della *baseline* supplementare di cui alle tabelle 4 e 6 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/784.

⁽⁷⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione dal titolo «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione» [COM(2016) 588 final].

- (5) Continuando ad applicare nel mercato unico gli attuali più rigorosi limiti di protezione armonizzati a livello dell'UE si garantirebbe una maggiore protezione dell'EESS (passivo) in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, l'applicazione nell'Unione di limiti di protezione diversi da quelli applicati nel resto del mondo, in particolare se più rigorosi, potrebbe incidere sul grado di disponibilità e di scelta dei dispositivi, il che a sua volta potrebbe avere un impatto negativo sui costi dei dispositivi stessi e sull'entità degli investimenti nelle reti ad alta capacità (5G).
- (6) La risoluzione 242 della WRC-19, che costituisce parte integrante dei regolamenti radio UIT-R, riconosce che le bande di frequenze immediatamente al di sotto della banda di frequenze 23,6-24 GHz non sono destinate ad applicazioni mobili ad alta densità. Tale riconoscimento a livello internazionale contribuisce alla protezione dell'EESS (passivo) in tale banda, in aggiunta ai limiti di protezione previsti nella seconda fase applicabili alla banda di frequenze 26 GHz conformemente ai regolamenti radio UIT-R. Tali misure migliorano la protezione dell'EESS (passivo) e la qualità dei dati satellitari necessari per le previsioni meteorologiche. A tal fine, nell'Unione non dovrebbero esserci nuovi dispiegamenti di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica entro la gamma di frequenze 22-23,6 GHz. Inoltre, possono essere prese in considerazione azioni pertinenti per garantire la protezione dell'EESS (passivo) se detti sistemi possono essere dispiegati ad alta densità in detta gamma di frequenze al di fuori dell'Unione.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE e in considerazione dell'urgente necessità di preservare la certezza del diritto nel mercato unico in vista dell'attuazione dell'articolo 54 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ⁽⁹⁾, nell'ambito del mandato della Commissione al CEPT di elaborare condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro a sostegno dell'introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nell'Unione ⁽¹⁰⁾, di valutare e riferire in merito a eventuali adeguamenti dei limiti di protezione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/784.
- (8) In risposta, con lettera del 6 marzo 2020 ⁽¹¹⁾ la CEPT ha presentato un contributo tecnico che fornisce chiarimenti su una parte della richiesta della Commissione e raccomanda inoltre un approccio preferenziale alla protezione dell'EESS (passivo) nella banda di frequenze 23,6-24 GHz, tenendo conto dei risultati della WRC-19 e della necessità di una protezione a lungo termine dell'EESS (passivo). In particolare, questo approccio prevede una data anteriore per il passaggio ai limiti per la seconda fase, al fine di evitare il rischio dello sviluppo di un mercato di massa dei dispositivi 5G che utilizzano i limiti per la prima fase, nonché l'obbligo di impedire il dispiegamento ad alta densità di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenze 22-23,6 GHz.
- (9) Pertanto, la decisione di esecuzione (UE) 2019/784 dovrebbe essere modificata per preservare l'equilibrio tra, da un lato, le politiche dell'Unione in materia di diffusione del 5G e, dall'altro, il monitoraggio dell'atmosfera e della superficie della Terra, e per promuovere il ruolo dell'Unione quale leader dell'ecosistema mondiale di dispositivi e servizi per il 5G.
- (10) Inoltre, la CEPT ha sviluppato strumenti tecnici ⁽¹²⁾ per affrontare il dispiegamento del 5G nella banda di frequenze 26 GHz, sulla base dell'uso dello spettro nell'ambito di regimi di autorizzazione diversi dai diritti di uso individuali, quali l'autorizzazione generale o la combinazione di autorizzazione generale e individuale. Fornisce orientamenti agli Stati membri su alcune possibili soluzioni da attuare a livello nazionale in linea con i loro obblighi in tale banda e tenendo conto della continuità del dispiegamento delle stazioni terrene dell'EESS, del servizio di ricerca spaziale (*Space Research Service*, SRS) e del servizio fisso via satellite (*Fixed Satellite Service*, FSS).
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE,

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

⁽⁹⁾ Lettera alla CEPT del 20 dicembre 2019 [*Electronic Communications Committee* (comitato per le comunicazioni elettroniche), *Project Team 1* (team di progetto 1), doc. ECC PT1 (20) 011].

⁽¹⁰⁾ Documento RSCOM16-40rev3.

⁽¹¹⁾ Lettera della CEPT del 6 marzo 2020, «*CEPT response on additional input regarding the impact of the WRC-19 outcome on the harmonised technical conditions for the 26 GHz band*» (risposta della CEPT sul contributo aggiuntivo per quanto riguarda l'impatto dell'esito della WRC-19 sulle condizioni tecniche armonizzate per la banda 26 GHz), *Electronic Communications Committee*, doc. ECC (20) 055.

⁽¹²⁾ Come il (progetto di) relazione 317 dell'ECC «*Additional work on 26 GHz to address spectrum use under authorisation regimes other than individual rights of use: Technical toolkit to assist administrations*» (lavoro supplementare sulla 26 GHz per affrontare l'uso dello spettro radio in regimi di autorizzazione diversi dai diritti di uso individuali: strumenti tecnici di ausilio alle amministrazioni), approvata dall'*Electronic Communications Committee* (ECC) per la consultazione pubblica il 6 marzo 2020.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/784 è così modificata:

1) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri designano e rendono disponibile in maniera non esclusiva la banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente alle condizioni tecniche essenziali stabilite nell'allegato.»;

2) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 30 settembre 2020.»;

3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 è modificato come segue:

1) La tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Limite di potenza della *baseline* supplementare della stazione radio base

Gamma di frequenze	TRP massima	Banda di misura	Entrata in vigore
23,6-24,0 GHz	-33 dBW	200 MHz	Entrata in vigore della presente decisione ^(a)
	-39 dBW	200 MHz	1° gennaio 2024 ^(b)

^(a) Gli Stati membri non autorizzano nuovi dispiegamenti di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella gamma di frequenze 22-23,6 GHz, al fine di garantire un'adeguata protezione del servizio satellitare di esplorazione della Terra (passivo) e del servizio di radioastronomia nella banda di frequenze 23,6-24 GHz in congiunzione con il limite applicabile dopo il 1° gennaio 2024.

^(b) Questo limite si applica alle stazioni radio base messe in servizio dopo il 1° gennaio 2024. Il limite non si applica alle stazioni radio base messe in servizio prima di detta data. Per queste stazioni radio base il limite di -33 dBW/200 MHz continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 2024. Gli Stati membri prendono in considerazione ulteriori misure per valutare e attenuare l'impatto aggregato di tali stazioni radio base in relazione all'obbligo cui sono soggetti a norma dell'articolo 3, lettera a), riguardante il servizio satellitare di esplorazione della Terra (passivo). Tali misure comprendono l'adattamento delle dimensioni dei blocchi assegnati, la configurazione dell'antenna, la potenza in blocco o la penetrazione delle apparecchiature.»

2) La tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Limite di potenza della *baseline* supplementare della stazione terminale

Gamma di frequenze	TRP massima	Banda di misura	Entrata in vigore
23,6-24,0 GHz	-29 dBW	200 MHz	Entrata in vigore della presente decisione
	-35 dBW	200 MHz	1° gennaio 2024 ^(a)

^(a) Questo limite si applica alle stazioni terminali messe in servizio dopo il 1° gennaio 2024. Il limite non si applica alle stazioni terminali messe in servizio prima di detta data. Per queste stazioni terminali il limite di -29 dBW/200 MHz continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 2024.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT